

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **81/1987** (ECLI:IT:COST:1987:81)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **LA PERGOLA** - Redattore: - Relatore: **FERRARI**

Camera di Consiglio del **12/12/1986**; Decisione del **24/03/1987**

Deposito del **27/03/1987**; Pubblicazione in G. U. **01/04/1987**

Norme impugnate:

Massime: **4129**

Atti decisi:

N. 81

## ORDINANZA 24-27 MARZO 1987

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 43, primo comma, 58, quarto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e 7, secondo comma, decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852 convertito in legge 21 febbraio 1977, n. 31, promosso con l'ordinanza emessa il 15 dicembre 1978 dalla Commissione Tributaria di primo grado di Alessandria sui ricorsi riuniti proposti da Garbarino Albino, iscritta al n. 285 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 168 dell'anno 1979.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Alessandria, con ordinanza in data 15 dicembre 1978, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost. ed in relazione al principio fissato nell'art. 10, n. 11, della legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825, relativo alla commisurazione delle sanzioni alla gravità delle violazioni, questioni di legittimità costituzionale:

a) degli artt. 43, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e 7, secondo comma, d.l. 23 dicembre 1976, n. 852 (proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di IVA e norme sulla stessa materia per le dichiarazioni e i versamenti), convertito in legge, con modificazioni, con l. 21 febbraio 1977, n. 31, nella parte in cui non distinguono (ai fini dell'applicazione della pena pecuniaria) il caso della definitiva omissione della dichiarazione da quello, meno grave, dell'omessa dichiarazione seguita da spontaneo, ancorché tardivo adempimento;

b) dell'art. 58, quarto comma, del citato d.P.R. n. 633 del 1972 nella parte in cui non consente al contribuente che presenti in ritardo la dichiarazione di evitare la pena pecuniaria versando all'Ufficio dell'imposte una somma pari ad un sesto del massimo della pena stessa, come invece è previsto per il contribuente che abbia del tutto omesso la dichiarazione, la cui violazione sia stata accertata ex art. 52 dello stesso d.P.R. a seguito di accessi, ispezioni o verifiche.

Considerato che gli artt. 43, 48 (richiamato dall'art. 7, secondo comma, d.l. 23 dicembre 1976, n. 852, nel testo modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 1977, n. 31) e 58 del d.P.R. n. 633 del 1972 sono stati sostituiti con d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 (modificato dal d.P.R. 31 marzo 1979, n. 94) che ha in particolare interamente mutato il testo dell'art. 58, quarto comma, d.P.R. n. 633 del 1972 con effetto retroattivo, modificando il regime e le ipotesi di conciliazione amministrativa in materia di violazione della normativa sull'IVA;

che si rende dunque necessario - in conformità con quanto già statuito da questa Corte con ordinanze n. 22 e n. 129 del 1979 per questioni analoghe a quelle in esame - che gli atti siano restituiti al giudice a quo, perché riesamini la rilevanza delle sollevate questioni alla luce delle sopravvenute innovazioni normative;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di primo grado di Alessandria.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: FERRARI

Depositata in cancelleria il 27 marzo 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*